

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

5 settembre 2020 - ore 17,00 in prima convocazione 17,30 in seconda convocazione.

L'Assemblea si svolge nel Parco Comunale di villa Bembiana a Monterosso di Abano Terme per ottemperare alle norme sanitarie in vigore.

O. del G.:

- Relazione della Presidente sull'iter seguito finora;
- Adeguamento dello Statuto al D.Lgs.117/17 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ulteriori aggiustamenti proposti dal CSV
- Varie ed eventuali.

In seconda convocazione, alle ore 17,30, sono presenti i seguenti soci che hanno diritto di voto: Fantini Antonina, Zilio Marina, Sartori Maria Giovanna, Zotto Maurizio, Sinigaglia Leonardo, El Baza Mina, Becce Silvana, Benfatto Maria Grazia, Bernardo M. Laura, Calore Gaetano, Bezze Roberto, Broggin Lucia, De Francesco Biagio, Francescon Graziano, Gardin Paola, Lion Susanna, Marin Renata Lorenza, Moressa Brunilde, Pampagnin Miris, Pertile Bianca, Pittarello Elio, Salvato Claudia, Solmi Augusto, Solmi Carla, Salvato Gianfranco, Stella Roberto, Tollin Loris, Boesso Valter, Zilio Nicoletta, Zin Francesco. In tutto 30 Soci.

È stato raggiunto il numero legale (gli iscritti sono in totale 34) perciò si procede a svolgere il primo punto all'O. del G.:

1 – Relazione della Presidente

La Presidente illustra brevemente i momenti significativi del nostro iter per iscrivere l'Associazione al RUNS e per adeguare lo Statuto:

- o Il giorno 21 gennaio ci è pervenuta dalla Regione Veneto comunicazione dell'avvenuta iscrizione, con la classificazione: PS/PD0512, della nostra Associazione ora definita CENTRO DI RICERCHE STORICO-AMBIENTALI "IL BASILISCO APS"

È stato il coronamento dei nostri sforzi per adeguare la posizione della Associazione alle normative vigenti che erano incominciati nel febbraio 2019 con il supporto e la consulenza del CSV di Padova, prima la sig. Alessia Stimamiglio, poi la sig. Donatella Tormene con le quali avevamo analizzato e sistemato l'adeguamento statutario (secondo il modello proposto dal CSV) da sottoporre ai Soci in Assemblea Straordinaria per l'approvazione. L'Assemblea Straordinaria era poi stata realizzata il 16 maggio 2019. Successivamente il CSV, nella persona della sig. Tormene, aveva inviato in Regione: lo Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria, il verbale della stessa, il modulo di richiesta e la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante (a luglio 2019). Pensavamo di aver concluso l'iter ma la scritta: *"Tuttavia è necessario adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/17 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprie circolari e note, da effettuarsi entro il 30.06.2020"* ha allarmato la consulente del CSV che ci ha proposto di rivedere con calma il nostro Statuto prima di portarlo a registrare all'Agenzia delle Entrate. In quel momento fervevano i preparativi di Padova Capitale del Volontariato pertanto ci è stato proposto di attendere fine febbraio.

Purtroppo lo scoppio della pandemia e la situazione creatasi di conseguenza nel CSV ci hanno impedito fino a giugno di proseguire.

A giugno, quando finalmente siamo riusciti a ristabilire i contatti con il CSV ci siamo trovati ad aver nuovamente cambiato consulente; con questa, sig. Giovanna Sgualdino, siamo giunti ad apporre alcune piccole modifiche rispetto al testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dello scorso anno. La presidente aveva delega a farlo ma preferisce riproporre il testo ai Soci, anche in vista della speriamo prossima registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

I soci commentano variamente il percorso; ciò che maggiormente sconcerta sono la lentezza delle risposte e l'insicurezza delle consulenti che rallentano una procedura che ci era sembrata semplice.

- Adeguamento dello Statuto alla normativa vigente.

Il segretario da lettura dello Statuto evidenziando gli articoli per i quali Sgualdino ha proposto modifiche:

- Art 1 è stata tolta la frase: *"l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore"*. Ciò è avvenuto e la frase è inutile. Posto ai voti è approvato all'unanimità;
- Art 5 la consulente pensa che sia un pretenzioso inserire tra le attività: *h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale* propone piuttosto di inserire la e). I presenti discutono la proposta ma sono in generale contrariati da questa proposta. Vari soci dichiarano che la nostra Associazione è nata proprio con lo scopo di fare ricerca e togliere l'attività la renderebbe zoppa. Zilio ricorda che il termine Ricerca è anche nel nostro nome. Zotto precisa che le ricerche sono serie per come sono condotte e non per i titoli di chi le fa. Si passa ai voti: lasciare il testo come era stato approvato lo scorso anno? o Modificarlo secondo le indicazioni? All'unanimità si decide di lasciare il testo come era già stato approvato.
- Art. 15 il titolo va corretto, secondo la Consulente, in *Consiglio Direttivo* e i mandati dei Consiglieri ridotti a 7. I presenti accolgono l'indicazione a maggioranza: 24 sì e 6 astenuti.
- Dopo le disposizioni finali viene inserita la Norma Transitoria. Posta al voto viene approvata all'unanimità

Al termine la presidente chiede di approvare il testo nella sua interezza. Tutti i presenti approvano.

La presidente ottiene inoltre mandato dall'unanimità dei Soci presenti di realizzare le opportune modifiche, nel caso che l'esame dello Statuto revisionato ad opera del CSV risultasse ulteriormente da correggere o integrare.

Ora non resta che registrare lo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

L'Assemblea Straordinaria finisce qui, sono le ore 19,15; la seduta è tolta.

Il segretario
Maurizio Zotto

Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg.	23 OTT 2020
Reg. n.	7837
C	ESENTE

la presidente
Antonina Fantini

3 Antonina Fantini

07/11/2020 14:30
PADOVA

STATUTO

dell'Associazione

Centro di Ricerche storico-ambientali

“IL BASILISCO APS”

Art. 1

(Denominazione e sede)

L'Associazione che era denominata "Centro di ricerche storico-ambientali 'il Basilisco'", costituita il giorno 09 del mese di marzo dell'anno 2000, ha sede legale e sociale in via Armando Diaz, 98 - nel comune di Abano Terme (PD).

Nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore assume la denominazione **Centro di Ricerche storico-ambientali "IL BASILISCO APS"** e la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale, autonoma, pluralista, a carattere volontario e democratico.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli organi competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale Centro di Ricerche storico-ambientali "IL BASILISCO APS" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'ART. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5

(Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Specificatamente:

- perseguire la conoscenza storico-ambientale del territorio locale e della Regione Veneto;
- divulgare presso: associati, scuole di ogni ordine e grado, enti pubblici territoriali, altre Associazioni, la conoscenza del territorio aponense, padovano e regionale, nei diversi aspetti e peculiarità;
- facilitare, mediante la ricerca e la divulgazione, la curiosità, l'interesse e l'approfondimento delle conoscenze.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- studio dell'ambiente dal punto di vista storico e naturalistico;
- studio e conoscenza dell'evoluzione antropica del territorio;

promozione di attività didattiche per alunni e docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

allestimento di laboratori per la didattica ambientale;

realizzazione di ricerche naturalistiche sul territorio;

progettazione e gestione di percorsi di osservazione e ricerca storico-ambientale;

divulgazione delle ricerche attraverso: pubblicazioni, interventi didattici, visite guidate, seminari, conferenze, corsi e mostre per le scuole, per la cittadinanza e per altri possibili fruitori.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo e del Presidente.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo

richiesto, l'associazione dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è annuale, intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno 8 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
 - frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse;
 - prendere atto, discutere ed approvare il rendiconto economico-finanziario;
 - partecipare alla previsione e progettazione delle attività;
- e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - osservare le delibere degli organi sociali;
 - mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Art. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e mancato versamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'esclusione dell'associato volontario, proposta dal Consiglio Direttivo, avviene anche per i seguenti motivi:

- non osservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- azioni di volontario ostacolo al buon andamento dell'Associazione perseguendone lo scioglimento;
- provocazione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- azioni che arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

È comunque ammesso ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione di esclusione all'associato.

Art. 10

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

- Organo di controllo: costituito da una persona designata ad hoc dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

(l'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale comunicazione può venire a mezzo e-mail, spedita a recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto finanziario per cassa annuale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto finanziario per cassa e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14

(Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. E' composto da un minimo di cinque consiglieri e un massimo di nove. Tutti i consiglieri sono rieleggibili per un massimo di 7 mandati. Dura in carica tre anni.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il rendiconto finanziario per cassa annuale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati e la loro eventuale esclusione;
- accoglie o rigetta la domanda degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel

Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il Consigliere decaduto o dimissionato è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio Direttivo.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

È una persona designata a:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi sia pubblici che privati;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Sono previsti la costituzione e l'incremento di un fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 20

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni mobili acquistati dall'associazione e ad essa intestati. I beni mobili, che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario, depositato presso la stessa e che può essere consultato dagli associati.

Art. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22

(Bilancio)

Il rendiconto finanziario per cassa è annuale e decorre dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. È redatto ai sensi dell'art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 24

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 26

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 29

(Norma transitoria)

1- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

2-A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Antonio Fauci

Abano Terme 5 settembre 2020

